

Inps. Una circolare dell'Istituto ricostruisce l'impianto sanzionatorio in caso di mancato invio o invio di informazioni non veritiere

Senza Uniemens rischio evasione

Presupposto l'intento fraudolento - Nel mirino anche la presentazione tardiva

**Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone**

Trasmettere in ritardo il flusso UniEmens ovvero non inviarlo oppure inserirvi delle informazioni non rispondenti al vero, può rivelarsi molto costoso. Queste situazioni, infatti, configurano l'ipotesi di **evasione contributiva**, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro (o il committente), di dimostrare che non si volevano attuare intenti fraudolenti con lo scopo di evadere i contributi.

È quanto emerge dalla lettura della circolare Inps n.106, diffusa ieri. Nel documento l'Istituto ripropone una ricostruzione dell'impianto normativo che regola la materia alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi negli anni, con particolare riferimento ai contenuti della sentenza della Cassazione, sezione lavoro, n. 28966/2011. Dal punto di vista normativo, il regime sanzionatorio previsto in caso di mancato o parziale versamento dei contributi è regolato dall'articolo 116, comma 8, dalla legge 388/2000. Secondo tale disposizione le fattispecie sono due: l'omissione e l'evasione. Quest'ultima (più grave ed economicamente più pesante) si realizza se - nel comportamento del soggetto inadempiente - c'è la volontà di celare informazioni con il fine specifico di non versare i contributi o i premi. Su questo punto la Corte, nella richiamata sentenza, ha specificato che l'occultamento

si verifica anche in caso di presentazione di denuncia obbligatoria all'Inps, incompleta o non veritiera. In questo caso, infatti, l'Istituto non è in grado di conoscere gli elementi idonei a definire l'obbligo dell'imposizione contributiva.

Esiste un collegamento funzionale, afferma la Cassazione, tra le denunce obbligatorie e il pagamento dei contributi dovuti; la mancata presentazione delle prime fa presumere l'esistenza di una volontà del soggetto inadempiente tesa all'occultamento di informazioni con lo scopo di rendere più agevole la via all'evasione contributiva totale o parziale. Resta ferma la possibilità di dimostrare l'assenza di tale volontà, prova che, però, non può essere costituita dalla corretta compilazione del Lul (o di altri documenti simili) ma viene rimessa al giudice di merito. Allo stesso modo, si ribadisce nella circolare, vista la struttura e la sintassi della normativa di riferimento rientra nell'evasione anche la tardiva presentazione delle denunce (per esempio il flusso UniEmens), peraltro, già in passato considerata tale dalla giurisprudenza.

In chiusura l'Istituto ricorda che i contribuenti hanno la possibilità di ricorrere a una sorta di ravvedimento operoso che si concretizza se la denuncia viene presentata entro 12 mesi (dalla prevista scadenza) e i relativi contributi vengono versati nei successivi 30 giorni, sempre che l'Inps non abbia ancora notificato contestazio-

Nel documento

01 | LA SINTESI

Con la circolare 106/2017 l'Inps ha ricostruito l'impianto normativo che regola le sanzioni in caso di mancate trasmissioni, trasmissioni tardive o contenenti informazioni non veritiere del flusso UniEmens. La ricostruzione effettuata dall'Istituto tiene conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi negli anni, con particolare riferimento alla sentenza 28966/2011 della Corte di cassazione

02 | LE FATTISPECIE

L'Inps sottolinea che sono previste due diverse fattispecie: l'omissione e l'evasione. Quest'ultima ipotesi è la più grave e si realizza se nel comportamento del soggetto inadempiente si ceta la volontà di nascondere informazioni con l'obiettivo specifico di non versare i contributi o i premi

03 | LA PROVA CONTRARIA

Resta ferma la possibilità di dimostrare l'assenza della volontà fraudolenta, ma questa prova - ricorda l'Inps - non può essere costituita dalla corretta compilazione del Lul o di altri documenti simili, ma è rimessa al giudice di merito

ni richieste. In tal caso le sanzioni civili dovute saranno quelle più lievi dell'omissione, fattispecie che si verifica anche se tutti gli adempimenti sono stati assolti (denunce e registrazioni obbligatorie), ma i contributi sono stati omessi o versati in ritardo.

Rapporti di lavoro, impugnazioni al Comitato regionale Inps

Sempre ieri, con il messaggio n. 2799, l'Istituto ha chiarito che rimane l'organo a cui devono rivolgersi i lavoratori, i quali - avendo ricevuto provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro adottati dagli Uffici amministrativi dell'Istituto di previdenza, a seguito di verifiche amministrative o in conseguenza di un verbale ispettivo - vogliono impugnare il provvedimento loro notificato.

L'istituzione - a opera dell'articolo n. del d.lgs n. 149/15 - del Comitato per i rapporti di lavoro, non cambia, infatti, il quadro normativo delle competenze. Per proporre il ricorso, i lavoratori hanno a disposizione 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento che intendono impugnare. L'istanza va trasmessa per via telematica (pena la sua irricevibilità), accedendo al Servizio "Ricorsi OnLine", del portale istituzionale dell'Inps, all'indirizzo www.inps.it. I cittadini dotati di Pin possono inviare il ricorso direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

Quotidiano del
Lavoro

24

CASSAZIONE

Per il licenziamento economico non è sufficiente l'obiettivo di incrementare i profitti

di **Massimiliano Biolchini
e Serena Fantinelli**



La Corte di cassazione, con l'ordinanza 14871/2017, interviene ancora su un caso di licenziamento economico, e segna un punto a favore di quel più rigoroso orientamento giurisprudenziale secondo il quale nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa», ma solo se deciso dall'imprenditore «non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti», che impongono una «effettiva necessità di riduzione dei costi».

INAIL

Operative le nuove modalità di denuncia per la malattia professionale e silicosi

di **Michele Regina**

Inail fornisce indicazioni in merito alle modifiche apportate, a decorrere dal 4 lu-

glio 2017, agli applicativi per le denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, dandone notizia nella sezione avvisi del proprio sito.

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:

quotidianolavoro.ilsole24ore.com